

ALLEGATO « C »

al N. 30.143 rep.

N. 11.382 racc.

**CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**



STATUTO DELLA SEZIONE



Lucia Stecca

Approvato dal Consiglio Direttivo in data

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18/10/2024

Approvato dal Comitato di Indirizzo e di Controllo con Atto n..... del.....

Paolo F...

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
STATUTO DELLA SEZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE

Art.1 - Denominazione e durata

Art.2 - Durata

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi e attività

Art. 4 - Locali sede

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Quota Associativa

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

Art. 9 - Dimissioni

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Art. 12 - Ricorsi

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della sezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Partecipazione

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 18 - Deliberazioni

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Art. 20 - Durata e scioglimento

Art. 21 - Convocazione

Art. 22 - Modalità di convocazione

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Art. 25 - Compiti del Segretario

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio annuale

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano delle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

1. E' costituita, con sede legale in San Vito al Tagliamento (Pn), l'associazione di promozione sociale (APS), ai sensi del D.Lgs 3-7-2017 n. 117 e s.m.i (Codice del Terzo Settore) denominata "CLUB ALPINO ITALIANO- Sezione di San Vito al Tagliamento-APS" che continua l'attività della Sezione di San Vito al Tagliamento costituita come sottosezione il 15-04-1969 e come sezione in data 16-09-1975. L'associazione utilizza quale acronimo "CAI-Sezione di San Vito al Tagliamento - APS", precisandosi che ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS
2. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, del Friuli Venezia Giulia.
3. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4. L'eventuale variazione di sede, all'interno del Comune di San Vito al Tagliamento (Pn), non comporta variazione statutaria e' potra' essere assunto con deliberazione del Consiglio Direttivo

Art. 2 - Natura




L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione



della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2. Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
 - f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
 - i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
 - j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio cartografico e fotografico;
 - k) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata anche indoor per i propri soci ed affiliati;
 - l) alla promozione di attività sportive non competitive nell'ambito dell'escursionismo, dell'arrampicata, della mountain-bike, dello sci in tutte le sue specialità, della speleologia e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo nel senso più stretto del termine;
- Essa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo

grado e società commerciali, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio:

-attività e iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

- esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari; a titolo esemplificativo potrà possedere, e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili;

- pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende pubbliche e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

- esercitare altre attività diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e verranno menzionate nei documenti di bilancio.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano Sezione di San Vito al Tagliamento-APS sono i soci, i loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste al perseguimento delle finalità associative, l'associazione potrà inoltre assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura ricorrendo ai propri soci.

Art. 4 - Locali sede e palestra artificiale per l'arrampicata

1. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

2. Le costruzioni che costituiscono la sede sociale e la palestra per l'arrampicata site in San Vito al Tagliamento in Via dello sport sono state realizzate per volontà della Sezione, grazie a fondi propri, contributi pubblici e privati ed il lavoro del Volontariato dei propri soci.

3. Essa sono di proprietà del Comune di San Vito al Tagliamento poiché edificate su terreno, chiesto ed ottenuto dalla nostra Sezione, in comodato d'uso gratuito con atto del 24/02/1989 appositamente per la loro costruzione

4-Per la gestione e l'utilizzo di tali strutture in data 29 Giugno 2010 e' stata stipulata l'Amministrazione Comunale, che le concede in comodato d'uso gratuito



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

alla Sezione per un periodo di anni 30 (trenta), rinnovabile per ulteriori periodi

TITOLO II **SOCI**



Art. 5 - Soci

1. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano ovvero:

- sono Soci "onorari" le personalita' che hanno acquisito alte benemerenzze nel mondo Alpinistico o nel Club Alpino Italiano;
- sono Soci "benemeriti" gli altri enti del terzo settore, le persone giuridiche senza scopo di lucro e gli enti scopo di lucro (il cui numero non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero di APS presenti ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Dlgs 117/2017) che conseguono l'iscrizione alla Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
- sono Soci "ordinari" le persone fisiche di eta' maggiore ad anni diciotto;
- sono Soci "famigliari" coloro che intendono aderire in quanto componenti del nucleo familiare del socio "ordinario", con esso conviventi, di eta' maggiore di anni diciotto;
- sono Soci "Giovani" i minori di anni diciotto;

2. Partecipano alla attivita' della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

3. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenzze nell'attivita' Sociale puo' essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

4. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attivita' sociale, devono valutare che le loro capacita' siano all'altezza dell'impegno e delle difficolta' prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

1. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se il richiedente e' minore di eta' la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potesta'.

2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

3. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale e' stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volonta'. In caso di

avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può proporre ricorso in conformità ai vigenti regolamenti.

4. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

4. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

1. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

2. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al



Handwritten signature

Handwritten signature

rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione 3. alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

2. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III **SEZIONE**

Art. 13 - Organi della Sezione

1. Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci "ordinari", "familiari", "onorari", "benemeriti" e "giovani" (questi ultimi, di età inferiore ad anni diciotto, esprimono il diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi); le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2. L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione, trasformazione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci aventi diritto al voto.



Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 15% dei Soci maggiorenni della Sezione.

2. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

A large handwritten signature is located at the bottom left of the page.

Art. 16 – Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci "ordinari", "familiari", "giovani", "onorari" e "benemeriti" in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i Soci "minori" di anni diciotto hanno diritto al voto, che viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi

2. Ciascun socio ha un voto. Si applica l'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare un solo Socio. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

E' escluso il voto per corrispondenza

3. Nelle assemblee ordinarie, per la validità delle sedute e' necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto

In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

4. Nelle assemblee straordinarie, per la validità delle sedute, e' necessaria sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia per le modifiche allo Statuto in genere, che per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

2. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

3. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

4. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due

terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Ogni modifica del presente Statuto acquistera' efficacia dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 (nove) componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Digs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- propone le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva i regolamenti, i programmi e i bilanci delle Scuole, dei Gruppi e delle Sottosezioni;
- delibera, sulla base dei programmi annuali delle Scuole, dei Gruppi e delle Sottosezioni, i contributi a sostegno delle loro attività;
- ratifica le decisioni di eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell'articolo 23;
- nomina gli Ispettori Sezionali Rifugi, ricoveri e bivacchi;
- nomina un Vice Presidente ad interim ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- propone i nominativi dei soci candidati agli Organi Regionali, Interregionali e Nazionali del Sodalizio;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, con frequenza mensile per almeno 10 convocazioni annuali mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Inoltre è necessario la presenza di almeno la metà più uno dei componenti

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere al posto designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a 3 anni sociali completi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Vice Presidente ad interim, per la durata dell'impedimento;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORIERE E SEGRETARIO



Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente. In collaborazione con il Consiglio Direttivo redige i bilanci e predispone la relazione finanziaria annuale corredata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione da presentare all'Assemblea annuale dei soci;

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. Su indicazione del Presidente invia le comunicazioni di convocazione per le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e "D'intesa con il Presidente mantiene con la sede centrale e le altre strutture periferiche

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV **CARICHE SOCIALI**

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.



[Handwritten signature]

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato Italiano e della Comunità Europea.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE



Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, in concorso con il Tesoriere redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13 co. 2 del D.Lgs n. 17/2017, potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti CAI, al Gruppo Regionale di appartenenza purché costituito in APS-ETS e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo. Ove il Gruppo Regionale non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in APS-ETS, appartenenti allo stesso Gruppo Regionale.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Spina'.

Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suo esteso testo è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di San Vito al Tagliamento del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 18/10/2024

Il Presidente della Sezione :
Polesel Gianpietro



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore	salute@centregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel +39 040 377 5560 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 30

Ufficio regionale Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore

Oggetto: decreto di acquisizione della personalità giuridica dell'Ente "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A.P.S. - ETS" (Rep. 87426; CF 80006820932), ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 18 del decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa

Visto il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS";

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 893 del 19/06/2020 ed in particolare l'art. 101, così come modificato dall'art. 22 della DGR n. 500 del 01/04/2021, con il quale è stato istituito presso il Servizio politiche per il Terzo settore l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore;

Vista la DGR n. 283 del 4 marzo 2022, relativa al conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al dott. Raoul Bubbi, in qualità di dirigente del ruolo unico regionale, a decorrere dal 9 marzo 2022 e fino al 8 marzo 2025 (da intendersi quale ultimo giorno di titolarità dell'incarico);

Vista la DGR n. 1073 del 22.07.2022 che modifica, a partire dal 25 luglio 2022, la declaratoria e denominazione del Servizio ora "Servizio Affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore";

Visto il decreto n. 1495/SPS del 1° giugno 2021, come integrato dal decreto 2929/GRFVG del 25 maggio 2022 e dal decreto 21992/GRFVG del 09 maggio 2024, di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa denominata "Coordinamento dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro", istituita presso il Servizio affari giuridici e legislativi della direzione e politiche per il Terzo settore, alla dott.ssa Cristiana Bobbio;

Visti i decreti n. 1496/SPS del 1° giugno 2021, n. 2354/SPS del 07 settembre 2021, n. 7578/GRFVG del 26 luglio 2022 e n. 31854/GRFVG del 02/07/2024 con i quali è stata conferita e confermata alla medesima la delega delle relative attività e l'assegnazione del personale, a far data dal 1° giugno 2021;

Considerato che, ai sensi del D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

Visto il Decreto n. 35918/GRFVC del 01/08/2023 con il quale l'Ente CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A.P.S - ETS (CF 80006820932) è stato iscritto nel RUNTS al n. Rep. 87426;

Vista l'istanza di variazione n. pratica 1652590 del 28/10/2024 nota Prot. 0661081 relativa alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica presentata dalla dott.ssa Lucia Stecca notaio in Codroipo per conto dell'Ente CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A.P.S - ETS;

Visto il verbale dell'assemblea del 18/10/2024, a rogito della dott.ssa Lucia Stecca notaio in Codroipo rep. n. 30.143 , racc. n. 11.382, registrato a Udine il 24/10/2024 al n. 19690 Serie 1T Atti Pubblici, e ricevuto con l'istanza di variazione n. pratica 1652590 del 28/10/2024 Prot.n.0661081, con il quale l'Ente ha deliberato l'acquisizione della personalità giuridica;

Visti gli articoli 22 del D.Lgs. 117/2017 e 18 del DM 106/2020 relativi al procedimento di acquisizione della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi;

Preso atto, in conformità all'art. 22 comma 4 CTS, della sussistenza del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, il cui valore in data 24/09/2024 è pari ad euro 47.361,34, come risultante da apposita attestazione del dott. Luca Sioni notaio in San Vito al Tagliamento; tutto ciò premesso,

Decreta

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.Lgs n. 117/2017, l'acquisizione della personalità giuridica dell'Ente "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A.P.S - ETS", Rep. 87426; C.F. 80006820932, con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

Dott.ssa Cristiana Bobbio

Responsabile di p.o. Coordinamento dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro
(f.to digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Bobbio - cristiana.bobbio@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Thelma Colle, 040/3775563 - thelma.colle@regione.fvg.it